

Comune di Loiri Porto San Paolo

**Relazione dell'Organo di revisione
al Rendiconto della gestione
per l'esercizio 2016**

L'Organo di revisione

Dott Valter Tomaso Antonio Varrucciu

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 2016, e le modifiche al Tue disposte al Dlgs. n. 126/14.

RELAZIONE DEL RENDICONTO 2015

Verbale n. 8 del 11 Maggio 2017
Comune di Loiri Porto San Paolo

Organo di revisione

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 18.00 nel proprio studio in Olbia alla Via Mameli G. n. 15, il Revisore Unico procede alla stesura della propria relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016.

- dato atto che in data 21 Aprile 2017 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11 e dei relativi allegati, per quanto applicabile per l'esercizio 2015, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" (ed in particolare all'art. 239, comma 1, lett. d);
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "*Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione*", approvate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con Delibera n. 13 del 31 marzo 2015;

DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016, del Comune di Loiri Porto San Paolo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore

Dott Valter Tomaso Antonio Varrucciu

Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016, consegnato in data 21 Aprile 2017, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui all'art. 228, del Tuel;
- Conto economico di cui all'art. 229, del Tuel;
- Conto del patrimonio di cui all'art. 230, del Tuel;
- Rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 118/11 e s.m. di cui all'art. 227, del Tuel;

e corredato:

- dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11:
 - a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
 - c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
 - d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - i) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - l) il prospetto dei dati Siope;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) relazione sulla gestione 2016;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

L'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'art. 239, del Tuel, seguendo l'*iter* espositivo esposto nel seguente sommario.

Sommario

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio..... p.7
2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione p. 7
3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento p. 7
4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi p. 8
5. Patto di stabilità p. 8
6. Controlli sugli organismi partecipati p. 10

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo.....p. 12
2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 2012- 2014p. 13
3. Tributi comunali.....p. 14
4. Spesa del personale.....p. 18
5. Fondo svalutazione creditip. 18
6. Indebitamentop. 18
7. Debiti fuori bilanciop. 18
8. Verifica dei parametri di deficitarietà.....p. 19

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

1. Conto del bilancio: risultato della gestione finanziariap. 20
 - 1.1 Equilibri della gestione di competenzap. 21
 - 1.2 Risultato d'amministrazione.....p. 22
 - 1.3 Risultato di cassap. 24
2. Referto del controllo di gestionep. 25

I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016

1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, ha espresso un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), dei programmi e progetti.

Detto parere ha tenuto di conto:

- delle disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- dello statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- del parere espresso ai sensi dell'art. 153, del Tuel, del Responsabile del Servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- del Principio contabile applicato della programmazione Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11;
- del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11;
- dei parametri di deficitarietà strutturale stabiliti con Decreto Ministero dell'Interno (art. 242, comma 2, del Tuel).

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole sulle variazioni al bilancio di previsione suddetto (art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, Tuel), dopo aver accertato:

- che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e fatti concreti;
- che non sono stati effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti);
- che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2016, ha espletato, mediante controlli a campione, le funzioni obbligatorie previste dall'art. 239, del Tuel.

In particolare, l'attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11).

3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati nelle gestioni 2015 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228, comma 3, del Tuel.

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"*.

Con il riaccertamento dei residui:

- a) viene attestato che, ai fini della loro conservazione, per i residui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 179e 189, del Tuel, e per i residui passivi quelle degli artt. 183e 190, del Tuel
- b) per ogni residuo attivo proveniente da precedenti esercizi eliminato totalmente o parzialmente è stata indicata esaustiva motivazione
- c) per i residui attivi mantenuti, soprattutto per quelli riferiti al titolo primo e terzo di entrata che presentano una vetustà maggiore di anni cinque, i responsabili hanno adeguatamente motivato le ragioni del loro mantenimento;

4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l'Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza e all'esclusività degli stessi per i titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali (art. 5, comma 5);
- al divieto di percezione dell'indennità di funzione per i Parlamentari con cariche elettive nell'Ente Locale [art. 5, comma 8, lett. a)];
- all'abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad Organi e Commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni [art. 5, comma 8, lett. b)];
- all'abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 9);
- al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di un emolumento (art. 5, comma 11);
- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del Dl. n. 112/08 (art. 6, comma 1);
- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 6, comma 2).

L'Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 82, comma 2, del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta che l'Ente Locale *ha* rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 82, comma 2, del Tuel, come modificato dall'art. 2, comma 9-*quater*, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11).

5. Pareggio di bilancio 2016²

L'Organo di revisione ricorda che la disciplina 2016 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento nell'art. 31, della Legge n. 183/11, come modificato ed integrato dalla Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di Stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti

² Per maggiori approfondimenti sui controlli riguardo al Patto di stabilità interno, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale nel corso dell'anno".

percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quelli della competenza e non gli importi accantonati nel risultato di amministrazione.

Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali dell'anno 2015 possono essere modificate.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 14, comma 2, del Dl. n. 78/10.

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti Locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della RgS., una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, l'Organo di revisione economico-finanziaria, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a

quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82, del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'Organo di revisione evidenzia:

- che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci tassativamente previste dalla normativa vigente;
- che l'art. 31, comma 23, della "Legge di stabilità 2012" stabilisce che gli Enti Locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione;
- che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti con più di 1.000 abitanti è tenuto a inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito nell'anno 2015, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Inoltre in base a quanto disposto dall'art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11, è previsto anche un monitoraggio semestrale sul rispetto del Patto di stabilità interno che deve essere comunicato in via telematica entro il 31 del mese successivo al semestre di riferimento.

In entrambi i casi di cui sopra, l'Ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno;

- che in base a quanto disposto dall'art. 1, commi 145, 502 e 521 della Legge n. 190/14, dalle Circolari Rgs n. 8 del 2 febbraio 2015 e n.5 del 10 febbraio 2016, e dell'art. 4, comma 5, del D.L. n. 133/14, che prevedono l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2015 per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili;

e dà atto

- che l'Ente ha provveduto a trasmettere via web gli obiettivi programmatici annuali e semestrali del Patto di stabilità interno;

6 Controlli sugli Organismi partecipati¹

¹ Si fa presente che nell'Appendice C (schemi da compilare nella banca-dati Organismi partecipati - Siquel) dei Questionari del "controllo collaborativo" relativo al Rendiconto 2014 (che i Revisori sono stati tenuti a compilare ai fini del c.d. "controllo monitoraggio" ex art. 1, commi 166-168, della Legge n. 266/05) sono considerati Organismi partecipati i seguenti: "le società di cui l'Ente detiene una partecipazione diretta

L'Organo di revisione fa presente:

[per gli Enti locali con popolazione fino a 15.000 abitanti]

- l'Ente deve potenziare l'attività di monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-*quinquies* del Tuel, atteso che l'Ente "*padre*" deve sempre avere cognizione dell'andamento economico-finanziario delle gestioni parallele in funzione degli effetti che possono determinarsi sul proprio bilancio finanziario;
- il monitoraggio e controllo sui citati soggetti dovrà essere altresì attuato e potenziato, nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente *ha rispettato* il disposto normativo contenuto nell'art. 6, comma 19, del DL n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat (Enti Locali compresi), di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'art. 2447 del CC., è sempre ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono comunque fatti salvi i trasferimenti effettuati in base a convenzioni, contratti di servizio o di programma per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse affidati ovvero per la realizzazione di investimenti. Solo in caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi, previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- che l'Ente *ha provveduto* alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati di cui all'art. 1, comma 735, della Legge n. 296/06. ("Finanziaria 2007"), il quale dispone che gli incarichi di amministratore delle Società partecipate totalmente anche in via indiretta da Enti Locali, nonché delle Società a partecipazione mista di Enti Locali e altri soggetti pubblici e privati, conferiti da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun Ente (la pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale);
- che l'Ente ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati, e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di diritto privato ai sensi dell'art. 22, Dlgs. n. 33/2013;
- che l'Ente *ha rispettato* i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente, rinvenibili nell'art. 4, commi 4 e 5, del DL n. 95/12, nell'art. 1, commi 718 e 725-729, della Legge n. 296/06,

o indiretta; - le società controllate dall'Ente, anche indirettamente; - le Aziende Speciali, le Istituzioni, le Fondazioni, i Consorzi; - le società in liquidazione o soggette a procedura concorsuale in cui l'Ente detiene una partecipazione diretta o indiretta; - le società partecipate direttamente cessate nell'esercizio 2014; - le società partecipate direttamente cedute nell'esercizio 2014". Fermo restando che "(i)l questionario [doveva] essere compilato anche con riferimento ai dati di bilancio delle società partecipate indirettamente dall'Ente, limitatamente ai casi in cui le suddette società [avevano] affidamenti diretti dall'Ente stesso. In questo caso nel "Quadro dati societari" [andava inserito] in nota il nome e la quota di partecipazione della Società dell'Ente attraverso la quale si controlla la partecipata indiretta".

Invece, le definizioni "organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate" sono mutuare dal Dlgs n. 118/11, agli artt. 2, comma 2, lett. b) (Organismi strumentali, 11-ter (Enti strumentali), 11-quater (Società controllate), 11-quinquies (Società partecipate). A quanto sopra precisato, vanno aggiunte le altre definizioni di volta in volta utilizzate dalle varie disposizioni legislative riguardo alle gestioni parallele degli Enti Locali.

negli artt. 5, commi 5 e 11, e 6, commi 3, 5, 6 del DL. n. 78/10, nell'art. 13, comma 2, del DL. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (il quale riverbera effetti sull'art. 1, commi da 471 a 473, della Legge n. 147/13), nell'art. 1, comma 554, della Legge n. 147/13;

- che l'Ente ha verificato che le proprie Società partecipate abbiano adottato i provvedimenti di cui all'art. 18, del DL. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale di conferimento degli incarichi;
- che l'Ente, giusta applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, del DL. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, ha emanato l'atto di indirizzo che indica i criteri e le modalità per dar corso al principio di riduzione dei costi del personale delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (l'atto di indirizzo del soggetto controllante va recepito dall'Ente partecipato con un apposito provvedimento interno);
- l'Ente non ha accantonato alcuna somma nel bilancio di previsione 2015 in apposito fondo vincolato per copertura perdite o saldi finanziari negativi (art.1, commi 551 e 552 della Legge n. 147/13)]

L'Organo di revisione, inoltre, evidenzia che:

dovrà essere strettamente monitorato il procedimento di accertamento, incasso e rendicontazione delle fasi dell'entrata e della spesa sugli organismi partecipati, pertanto invita l'amministrazione a voler adottare tutte le azioni possibili al fine di potenziare tale attività.

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti
Titolo I	Entrate tributarie	3.695.974,04	3.817.695,78	3.400.120,49
Titolo II	Trasferimenti	1.984.289,06	1.969.671,25	1.924.406,57
Titolo III	Entrate extratributarie	636.114,83	665.519,25	667.773,99
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	1.426.618,83	830.032,60	915.349,72
Titolo VI	Entrate da prestiti	0,00	277.313,10	197.914,39
Titolo IX	Entrate da servizi per conto terzi	1.416.135,00	1.766.135,00	1.073.561,78
Avanzo di amministrazione applicato		0,00	8.500,00	8.500,00
Totale		9.159.131,76	9.334.866,98	8.179.126,94

SPESA

Spese	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni
Titolo I Spese correnti	5.734.739,16	5.973.039,13	5.553.251,30
Titolo II Spese in conto capitale	1.978.679,65	1.565.615,72	1.247.960,45
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie	7.203,77	7.702,95	7.702,95
Titolo IV Rimborso di prestiti	251.809,60	251.809,60	249.774,33
Titolo VII Spese per servizi per conto terzi	1.416.135,00	1.766.135,00	1.073.561,78
Totale	9.388.567,18	9.564.302,40	8.132.250,81

2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 2014 - 2016

L'Organo di revisione attesta che le risorse e la loro destinazione nella gestione di competenza hanno subito negli ultimi esercizi l'evoluzione di cui alla successiva tabella:

Descrizione	Anno 2014	%	Anno 2015	%	Anno 2016	%
Titolo I Entrate tributarie	3.198.013,39	53,5345	3.095.619,62	53,95	3.400.120,49	56,74
Titolo II Entrate da trasferimenti	1.929.094,21	32,2929	1.911.574,64	33,31	1.924.406,57	32,11
Titolo III Entrate extratributarie	846.636,59	14,1726	730.915,13	12,74	667.773,99	11,14
Entrate correnti	5.973.744,19	100	5.738.109,39	100	5.992.301,05	100
Titolo IV Entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossione crediti	526.375,60	100	1.526.267,14	100	915.349,72	82,22
Titolo VI Entrate da accensione prestiti	0	0	0,00	0,00	197.914,39	17,78
Entrate in c/capitale	526.375,60	100	1.526.267,14	100	1.113.264,11	100
Titolo IX Entrate servizi per c/terzi	414.346,31	100	986.932,97	100	1.073.561,78	100
TOTALE	414.346,31	100	986.932,97	100	1.073.561,78	100
<i>Avanzo di amministrazione</i>			160.107,80		8.500,00	
TOTALE ENTRATE	6.914.466,10		8.411.417,30		8.187.626,94	

Descrizione		Anno 2014	%	Anno 2015	%	Anno 2016	%
Titolo I	Spese correnti	5.419.683,56	82	5.552.223,47	66,5	5.553.251,30	68,3
Titolo II	Spese in c/capitale	480.971,08	7,28	1.500.572,60	18	1.247.960,45	15,3
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					7.702,95	0,09
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	291.612,19	4,41	308.104,88	3,69	249.774,33	3,07
Titolo VI	Spese per servizi per c/terzi	414.346,31	6,27	986.932,97	11,8	1.073.561,78	13,2
TOTALE		6.606.613,14	100	8.347.833,92	100	8.132.250,81	100
<i>Disavanzo di amministrazione</i>			0		0		0

3. Tributi comunali¹²

Iuc (Imposta Unica Comunale)

La Legge n. 147/13 ("*Legge di stabilità 2014*"), al comma 639 ha istituito l'Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11, disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale³(categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze⁴è prevista una aliquota ridotta del 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità.

Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati da Imu, a decorrere dall'anno 2014, dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;

¹ L'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

² Si ricorda che l'art. 4, comma 4, del DL n. 16/12, ha revocato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali.

³ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.

⁴ Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- limitatamente all'anno 2015, l'esenzione per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92 è applicata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, del Dl. n. 4/15;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - o a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- o il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- o sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- o la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- o il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima del 10,6 ‰ fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non può essere comunque superiore al 2,5‰, i limiti citati possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, Dl. n. 201/11;
- o il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal Tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), del Dlgs. n. 504/92. Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 91-bis, del Dl. n. 1/12.

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. abitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;
3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero;
5. fabbricati rurali ad uso abitativo;

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- con regolamento il Comune può prevedere:
 1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità generale dell'Ente;
 3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *"sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province"*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *"la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate"*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef *"utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività"*;

4. Spesa del personale

<u>spesa di personale¹</u>	Spesa media triennio 2011/2013	Rendiconto 2016
Spese personale	1.514.920,78	1.182.019,85
Altre spese personale	0,00	0,00
Irap)	74.963,96	84.987,33
Oneri per il nucleo familiare	9.418,98	9.376,64
Altre spese (incarichi esterni)		20.735,43
Totale spese personale (A)	1.599.303,72	1.297.119,25
- componenti escluse (B)	161.187,18	67.297,62
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.438.116,54	1.229.821,63

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che²:

sono stati rispettati i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

5. "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che il "Fondo crediti di dubbia esigibilità", confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 e s.m.i. (punto 3.3 ed esempio n. 5), in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione. Questa quota accantonata non può essere destinata ad altro utilizzo³.

6. Indebitamento⁴

L'Organo di revisione attesta che l'ente rispetta i limiti previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% per l'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2013.⁵

7. Debiti fuori bilancio⁶:

Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio per € 11.523,28, derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, per i quali sono stati accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni.

¹ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 9, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09.

² Nel caso di aumento della spesa per l'anno 2015 inserire le motivazioni.

³ In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018.

⁴ L'art. 75 del Dlgs. n. 118/11 modifica la definizione di indebitamento precisando che costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

⁵ L'art 16, comma 11, del DL n. 95/12, ha chiarito che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

⁶ In merito ai "debiti fuori bilancio", tenere presente quanto le indicazioni fornite nel documento "I debiti fuori bilancio - Principio contabile n. 2" approvato dall'Osservatorio sulla finanza locale nella seduta del 3 aprile 2008.

8. Verifica dei parametri di deficitarietà¹

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2014/2016, prevista dal Dm. Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013, predisposta sulla base del presente Rendiconto, l'Organo di revisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei parametri previsti determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia, **sottolinea che:**

➤ risultano RISPETTATI I PARAMETRI DI CUI ALL'ALLEGATO B.

Rammentiamo che lo Stato di dissesto² finanziario degli Enti Locali ricorre, giuste le previsioni dell'art. 244, del Tuel, allorché l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure al momento in cui esistono nei confronti dell'amministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste.

L'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11, recante "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26, della Legge 5 maggio 2009, n. 42*", entrato in vigore il 5 ottobre 2011, e modificato dal Dl. n. 174/12, nell'attribuire anche alla Magistratura contabile il potere di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, del Tuel, introduce in realtà una nuova situazione prodromica alla dichiarazione di dissesto, che si ritiene possa essere definita di "*pre-dissesto*".

Le pertinenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fatto che sono in grado di portare l'Ente in Stato di dissesto finanziario, emanano una specifica Pronuncia con cui invitano l'Amministrazione ad intraprendere misure auto correttive al fine di rimuovere le criticità osservate.

III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Atteso che, ai sensi dell'art. 227, del Tuel, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'art. 229, comma 9, del Tuel) e dal Conto del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

¹ Il Decreto Ministero Interni 18 febbraio 2013 ha individuato gli "Enti Locali strutturalmente deficitari" sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015", così come previsto dall'art. 242, comma 2, del Tuel. Il triennio decorre dal 2013 e l'applicazione dei nuovi parametri si applica a partire dal Rendiconto della gestione relativa all'anno 2012 e dal bilancio di previsione per il 2013, cioè dalla data di scadenza dei documenti contabili dell'anno 2013. In tale Provvedimento sono rilevabili i limiti relativi a ciascun parametro, che variano a seconda della tipologia dell'Ente e della classe dimensionale dello stesso.

² In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, la Sezione Toscana della Corte dei conti ha approvato, in data 27 settembre 2011, la Deliberazione n. 204 sulle "Linee di orientamento ai fini dell'adempimento di cui all'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11".

1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	SPESE	IMPEGNI
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.500,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽¹⁾	134.529,76		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽¹⁾	94.905,66		
Titolo I - Entrate tributarie	3.400.120,49	Titolo I - Spese correnti	5.553.251,30
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.924.406,57	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾</i>	175.794,26
Titolo III - Entrate extratributarie	667.773,99	Titolo II - Spese in c/capitale	1.247.960,45
Titolo IV - Entrate in c/capitale	915.349,72	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾</i>	46.733,26
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	7.702,95
Totale Entrate finali	6.907.650,77	Totale Spese finali	7.031.442,22
Titolo VI - Accensione di prestiti	197.914,39	Titolo IV - Rimborso di prestiti	249.774,33
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.118.798,90	Titolo V Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.118.798,90
Titolo IX Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.073.561,78	Titolo VII Spese per conto di terzi e partite di giro	1.073.561,78
Totale entrate dell'esercizio	13.297.925,84	Totale spese dell'esercizio	13.473.577,23
Totale complessivo entrate	13.535.861,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.473.577,23
Disavanzo dell'esercizio	0,00	Avanzo dell'esercizio	62.284,03
TOTALE A PAREGGIO	13.535.861,26	TOTALE A PAREGGIO	13.535.861,26

1.1 Equilibri della gestione di competenza

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2016
Accertamenti di competenza	+	13.297.925,84
Impegni di competenza	-	13.251.049,71
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	229.435,42
Impegni confluiti nel FPV	-	222.527,52
Disavanzo di amministrazione applicato	-	
Avanzo di amministrazione applicato	+	8.500,00
		62.284,03

Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2016 e dei due anni precedenti sono i seguenti:

Equilibrio di parte corrente					
		2014	2015	2016 Previsioni	2016 rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+		151.287,01	134.529,76	134.529,76
Entrate titolo I	+	3.198.013,39	3.095.619,62	3.695.974,04	3.400.120,49
Entrate titolo II	+	1.929.094,21	1.911.574,64	1.984.289,06	1.924.406,57
Entrate titolo III	+	846.636,59	730.915,13	636.114,83	667.773,99
Totale titoli I,II,III (A)		5.973.744,19	5.889.396,40	6.316.377,93	5.992.301,05
Disavanzo di amministrazione	-				
Spese titolo I (B)	-	5.419.683,56	5.552.223,47	5.734.739,16	5.553.251,30
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-		134.529,76	0,00	175.794,26
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	291.612,19	308.104,88	251.809,60	249.774,33
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		262.448,44	-105.461,71	464.358,93	148.010,92
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	0,00	110.107,80		8.500,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+	0,00	8.603,91		
Contributo per permessi di costruire	+	0,00	8.603,91		
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	+				
Altre entrate (specificare: violazione CDS)	+	0,00			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-	48.823,27	13.250,00	36.125,00	36.125,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	-	20.783,48	13.250,00	36.125,00	36.125,00
Altre entrate (Ruolo coattivo sanzioni codice della strada)	-	28.039,79			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		213.625,17	0,00	428.233,93	120.385,92

Equilibrio di parte capitale					
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+		119.698,18	94.905,66	94.905,66
Entrate titolo IV	+	526.375,60	1.526.267,14	1.426.618,83	915.349,72
Entrate titolo VI	+	0,00	0,00	0,00	197.914,39
Totale titoli IV,V (M)		526.375,60	1.645.965,32	1.426.618,83	1.113.264,11
Spese titolo II (N)	-	480.971,08	1.500.572,60	1.978.679,65	1.247.960,45
Spese titolo III (O)	-			7.203,77	7.702,95
Impegni confluiti nel FPV (P)	-		94.905,66	0,00	46.733,26
Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P)		45.404,52	50.487,06	- 464.358,93	-94.226,89
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-		8.603,91		
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+	48.823,27	13.250,00	36.125,00	36.125,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V (H)	-				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)	+		50.000,00		
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)		94.227,79	105.133,15	- 428.233,93	-58.101,89
		307.852,96	105.133,15	0,00	62.284,03

1.2 Risultato d'amministrazione

L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.886.060,72 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	1.277.508,44	11.484.297,57	12.761.806,01
PAGAMENTI	(-)	1.337.944,47	11.423.861,54	12.761.806,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.482.232,38	1.813.628,27	4.295.860,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	360.084,24	1.827.188,17	2.187.272,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			175.794,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			46.733,26
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)		1.886.060,72
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016			1.539.222,70
Fondo per passività potenziali			100.000,00
Totale parte accantonata (B)			1.639.222,70
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			206.068,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
			0,00
Totale parte vincolata (C)			206.068,25
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile(E)=(A)-(B)-(C)- (D)			40.769,77
Se E è negativo tale imposto è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

Il risultato di amministrazione rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	229.435,42
Totale accertamenti di competenza	+	13.297.925,84
Totale impegni di competenza	-	13.251.049,71
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	222.527,52
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	53.784,03
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	0,00
Minori residui attivi riaccertati	-	162.524,42
Minori residui passivi riaccertati	+	178.232,93
Impegni confluiti nel FPV	-	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	15.708,51
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	53.784,03
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	15.708,51
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	8.500,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	1.808.068,18
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016	=	1.886.060,72

1.3 Risultato di cassa

Descrizione	2014	2015	2016
Fondo cassa al 1° gennaio	1.342.069,67	690.420,49	0,00
Fondo cassa al 31 dicembre	690.420,49	0,00	0,00
Livello massimo anticipazione di tesoreria	1.402.709,58	3.058.380,32	5.118.798,90
Utilizzo massimo anticipazione di tesoreria	Nessuna anticipazione	667.223,99	5.118.798,90
Importo anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12	0,00	118.315,64	408.113,80

2. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli Enti Locali sono state modificate dal Dl. n. 174/12¹, convertito con Legge n. 213/12.

Il controllo di gestione mantiene come riferimenti normativi gli art. 196- 198-bis, del Tuel.

Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento di contabilità.

L'Organo di revisione:

- invita gli organi dell'Ente, non essendosi questo ancora dotato di una struttura operativa cui affidare il controllo di gestione di cui agli art. 196e 197, del Tuel:
 - ☐ ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99 e dal Dl. n. 174/12;
 - ☐ ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti;
 - ☐ a dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione;
 - ☐ a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica.
 - ☐ a potenziare il controllo sulle attività delle società partecipate

¹ Il DL n. 174/12 ha novellato l'art. 148, del Tuel, integrando il controllo esterno della Corte dei conti disponendo che, con cadenza semestrale, verifica "la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli Enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale."

Tutto ciò premesso

L'ORGANO DI REVISIONE

Certifica

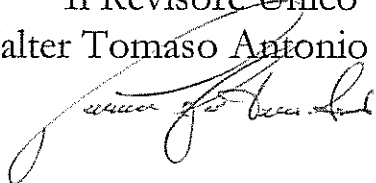
la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

esprime

parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, *¹ invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione.*

Il Revisore Unico

Dott Valter Tomaso Antonio Varrucciu



¹ Valutare se mantenere o meno la frase seguente.